



Tribunale di Catania

Sezione Immigrazione

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Tribunale di Catania composto dai magistrati

Dott.ssa Iolanda Apostolico	Presidente
Dott. Rosario Maria Annibale Cupri	Giudice
Dott.ssa Emmanuela Raciti	Giudice rel.-est.

visti gli atti della causa n. r.g. **6514/2024**,

visti gli artt. 737 e segg. c.p.c.;

ritenuto che appare necessario fissare l'udienza di comparizione poiché allo stato non sono state adottate le specifiche tecniche di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) d.l. 13/2017;

ritenuto che l'udienza di prima comparizione non possa essere fissata nel rispetto del termine ordinario di cui all'art. 35 *bis*, comma 13, d.lgs. 25/2008, tenuto conto del carico di ruolo del giudice designato (oltre 1.000 procedimenti in materia di immigrazione);

ritenuto, in ordine all'istanza di sospensione, che nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale la proposizione del ricorso giudiziale sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della Commissione Territoriale tranne che nei casi elencati dall'art. 35bis comma 3 del D.lgs 25/2008 (se il ricorso è proposto: a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale; c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis); d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis), c) ed e); d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b));

ritenuto che, nella specie, la Commissione Territoriale ha adottato un provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza, ma - come documentato dal procuratore di parte ricorrente (cfr. docc. 4-5 allegati al ricorso) - non sono stati rispettati i termini di cui all'art. 26 comma 2-*bis* del D. Lgs 25/2008 per la registrazione della domanda di protezione internazionale, la cui rigorosa osservanza risulta indefettibile nelle procedure accelerate, in ragione della *ratio* connaturata al regime derogatorio che le contraddistingue; rilevato che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che, *"in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della*

Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedurali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riesandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale” (vedi Cass. SS.UU. 11399/2024);

ritenuto pertanto che il mancato rispetto dei termini della procedura accelerata determini il ripristino della procedura ordinaria ed il riesandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale;

P.Q.M.

Visto l'art. 35**bis** comma III d. lgs. 25/2008,

dichiara automaticamente sospeso il provvedimento impugnato;

fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato, dott.ssa Emanuela Raciti, presso il Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Verga, primo piano, aule di udienza della Prima Sezione Civile per il giorno **14/04/2026** ore **15,40**;

dispone che il ricorso introduttivo e il presente decreto siano notificati, a cura della Cancelleria, al Ministero dell'Interno, presso la Commissione territoriale competente per gli adempimenti di cui all'art. 35 *bis*, commi 6, 7 e 8, del D.Lgs. 25/2008; dispone, altresì, la trasmissione al P.M. per le conclusioni di competenza, a norma dell'art. 738, comma 2, c.p.c.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 11/07/2024

Il Presidente

dott. Iolanda Apostolico